

**N. 01065/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01677/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2010 proposto da I [REDACTED] E [REDACTED] ed Al [REDACTED] H [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Maria Giovine con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno in via Gen. A. Amendola n. 38;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n .58;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto prot.n.P-AV/L/N2009/100652 della domanda di emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non appare di sicura coerenza al dettato normativo la riconducibilità automatica della condanna penale per la fattispecie prevista dall'art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. n. 286/1998 al novero delle cause ostative all'emersione del lavoro irregolare, per cui, in questa fase di sommaria delibazione, può essere accolta la domanda cautelare, e ciò tenendosi anche conto della sussistenza della gravità del danno derivante al ricorrente dalla perdita del lavoro; (Cfr. ordinanze Cons. di Stato n. 4066/2010; TAR Toscana – FI – 21/4/2010 n. 300 e Tar Campania – SA – 17/6/2010 n. 596);

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare.

Fissa l'udienza del 3 novembre 2011 la discussione del merito del ricorso.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)